

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 02/2015 DEL 12/02/2015

Indice Argomenti:

- 1. Moratoria mutui e finanziamenti per il triennio 2015-2017**
- 2. Nuova gestione delle lettere d'intento**
- 3. Le scadenze fiscali per l'anno 2015**

1. MORATORIA MUTUI E FINANZIAMENTI PER IL TRIENNIO 2015-2017

La cosiddetta Legge di Stabilità 2015 (ex Finanziaria) prevede una nuova moratoria per mutui bancari e finanziamenti.

Si tratta della possibilità per le Piccole e Medie Imprese e per le famiglie, di **sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti**, dal 2015 al 2017.

I dettagli saranno definiti in un accordo tra Ministero dell'Economia, Sviluppo Economico, ABI e associazioni delle imprese e dei consumatori, da sottoscrivere entro fine marzo 2015 ed avrà valore fino al 2017.

Nell'attesa è stato prorogato, proprio fino al 31 marzo 2015, il precedente accordo per il credito in scadenza lo scorso 31 dicembre 2014.

Va detto che le banche non richiedono commissioni aggiuntive per la sospensione, come dovrebbero anche gli altri soggetti coinvolti nella filiera del credito (es. consorzi fidi).

Essi debbono rilasciare gratuitamente la conferma della garanzia evitando spiacevoli speculazioni a danno delle imprese.

Pertanto, fino al 2017, è ammessa la necessità di pagare la quota interessi con regolarità.

2. NUOVA GESTIONE DELLE LETTERE D'INTENTO

A decorrere da oggi, **12 febbraio 2015**, le operazioni in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli **esportatori abituali** possono essere effettuate **esclusivamente** applicando la **disciplina** di cui all'art. 20 del decreto "semplificazioni" (DLgs. 175/2014).

È infatti appena **terminato** il **regime transitorio** che consentiva:

- agli **esportatori abituali**, di inviare le dichiarazioni di intento secondo le **modalità previgenti** all'entrata in vigore del decreto "semplificazioni",
- ai **fornitori**, di non dover verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, i fornitori, nel **regime transitorio**, risultavano **esonerati** anche dall'obbligo di **comunicare i dati delle dichiarazioni** di intento ricevute secondo le modalità previgenti.

Il descritto regime transitorio riguarda le sole dichiarazioni di intento che esplicano **effetti** per **operazioni effettuate** entro l'**11 febbraio 2015**, vale a dire per:

- le **cessioni di beni mobili** consegnati o spediti entro tale data;
- le operazioni (sia **cessioni di beni** che **prestazioni di servizi**) i cui **corrispettivi** sono stati **pagati**, anche in acconto, entro tale data; ovvero per le quali sia stata **emessa fattura** entro tale data.

Secondo quanto disposto dal provvedimento del 12 dicembre 2014, infatti, per le operazioni **effettuate** a partire dal **12 febbraio 2015**, vige l'obbligo di trasmettere le dichiarazioni in base alla **nuova disciplina**.

Come noto, il decreto semplificazioni ha **modificato** le regole in materia di trasmissione delle **dichiarazioni di intento** per l'effettuazione di operazioni in regime di **non imponibilità IVA** ex art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.

Le nuove regole, pienamente applicabili a decorrere da oggi, prevedono l'obbligo per gli **esportatori abituali** di emettere dichiarazioni di intento sulla base del **nuovo modello** da **trasmettere** sia al **fornitore** che all'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, si segnala che nella **giornata di ieri** l'Agenzia delle Entrate ha apportato **leggere modifiche** al nuovo modello di **dichiarazione di intento**, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche.

STUDIO BELCASTRO

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate avviene **telematicamente**, mediante uno **specifico software** reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet, **direttamente** (per i soggetti abilitati a *Fisconline* o *Entratel*) ovvero avvalendosi di **intermediari abilitati**.

A fronte dell'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, l'Agenzia rilascia una **ricevuta**, che l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore.

Per quanto riguarda, invece, i **fornitori** degli esportatori abituali, a decorrere da oggi, è necessario aver verificato telematicamente la ricezione della dichiarazione di intento da parte dell'Agenzia delle Entrate, per poter effettuare operazioni **senza applicazione dell'IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/72.

Il **riscontro** avviene direttamente sul **sito dell'Agenzia delle Entrate**, seguendo il percorso "Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d'intento".

A breve, dovrebbe essere prevista la possibilità, per i fornitori, di effettuare la verifica anche accedendo al proprio **cassetto fiscale**.

Particolare **attenzione** dovrà essere prestata alla suddetta verifica telematica.

Infatti, l'effettuazione di forniture in regime di **non imponibilità IVA** nei confronti dell'esportatore abituale, senza aver prima **ricevuto la dichiarazione** di intento ed **averne riscontro** telematicamente l'avvenuta trasmissione all'Agenzia, è punita con una **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta dovuta.

Da ciò ne consegue che le dichiarazioni di intento con **validità annuale**, già trasmesse secondo le modalità previgenti, debbano essere trasmesse **nuovamente** (mediante il nuovo modello), se esplicano effetti anche per **operazioni effettuate a partire da oggi, 12 febbraio 2015**.

Diversamente, il fornitore non sarebbe in possesso della **ricevuta telematica** dell'Agenzia delle Entrate e non potrebbe effettuare operazioni **senza applicazione dell'IVA** nei confronti dell'esportatore abituale.

3. LE SCADENZE FISCALI PER L'ANNO 2015

Le scadenze relative alla presentazione delle varie dichiarazioni fiscali (e relativi versamenti) possono essere sintetizzate nell'allegato quadro sinottico.

In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**

ALLEGATI

Scadenario tributario di Febbraio 2015

Scadenario fiscale anno 2015 per dichiarazioni relative al 2014

PRECEDENTI CIRCOLARI 2015

Numero	Del	Argomento
01/2015	07.01.2015	Legge di stabilità 2015 (novità in sintesi) Decreto semplificazioni (novità in sintesi) Variazione tasso interesse legale La nuova disciplina dell'e-commerce

SCADENZARIO TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2015

Domenica 1

- **Iva** – Termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso iva relative al credito maturato nell'anno precedente

Venerdì 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Domenica 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute** – **Ravvedimento operoso "breve"** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Dicembre (versamenti di Gennaio), con il contestuale versamento della soprattassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria del 16 gennaio)

Lunedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione (senza versamento) dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione del Tfr maturato per l'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della IV rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
 - **Inail** – Versamento del saldo dei premi dovuti per l'anno precedente e dell'acconto dei premi dovuti per l'anno in corso
-
- **Inail** — **Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto cartaceo

 - **Inail** – Comunicazione dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte

 - **Iva di gruppo** – **Mod. Iva 26** - Presentazione della dichiarazione di volersi avvalersi delle disposizioni previste per la compensazione dell'imposta tra le società dello stesso gruppo

 - **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante l'anno precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Sabato 20

STUDIO BELCASTRO

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enasarco** - Versamento contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Mercoledì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Inps** – Dichiarazione di responsabilità per richiedere la riduzione dell'aliquota dei contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG/CIGS)
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Sabato 28 (giorno fisso)

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Sabato 28 (scadenze di fine mese)

- **Sostituti di imposta** – Consegna della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - o per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)

STUDIO BELCASTRO

- *per dividendi da parte delle società di capitali*
- *per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie*
- *per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore*
- *per provvigioni da parte del soggetto erogatore*

- ***Iva*** – *Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture*

- ***Scheda carburante*** - *Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa*

- ***Iva intracomunitaria*** – *Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di gennaio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di dicembre*

- ***Iva*** – *Invio telematico della Comunicazione annuale dati iva relativi all'anno precedente*

- ***Fasi*** – *Versamento contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso*

- ***Imposta di bollo – Metodo virtuale*** – *Pagamento della prima rata bimestrale (gennaio-febbraio) e pagamento del saldo annuale (anno in corso) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale*

- ***Abilitazione alla trasmissione telematica*** – *Presentazione delle domande di abilitazione all'utilizzazione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti facoltati a tale operazione*

- ***Iva – Documenti fiscali*** – *Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante il trimestre precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini*

- ***Inps – Mod. DM 10/2*** – *Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)*

- ***Dipendenti agricoltura*** – *Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento*

- ***Imposta di registro*** – *Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (appare opportuno ricor-*

STUDIO BELCASTRO

dare che trattandosi di un mese di 28 giorni – o 29 come negli anni bisestili - la scadenza effettiva slitta, rispettivamente, al prossimo giorno 2 o 1 marzo)

- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati*** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- ***Enpaf – Cassa previdenza farmacisti*** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione*** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali*** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali*** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)
-

STUDIO BELCASTRO

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2015 PER DICHIARAZIONI 2014

Tipo di dichiarazione	Versamenti senza Interessi	Versamenti con interessi allo 0,4%	Presentazione di- chiarazione anno in corso in cartaceo	Presentazione tardiva anno in corso in cartaceo	Approvazione bilancio società e relativo deposito al Registro delle Imprese	Presentazione dichiarazione anno in corso via telematica	Presentazione tardiva anno in corso via telematica
			Versamenti tardivi anno in corso per presen- tazione cartacea	Ravvedimento tardivo errori formali in cartaceo		Versamenti tar- divi anno in corso per invio telematico	Ravvedimento tardivo errori formali via telematica
			Ravvedimento operoso anno pre- cedente per pre- sentazione carta- cea			Ravvedimento operoso anno precedente per invio telematico	
	A	B	C	D	E	F	G
Comunicazione annuale dati iva	//	//	//	//	//	28.02	//
Comunicazione certificazione unica	//	//	//	//	//	07.03	//
Iva autonoma	16.03	//	//	//	//	30.09	29.12
Richiesta rimborso iva annuale	//	//	//	//	//	30.09	//
730 all'Agenzia, al sostituto, al Caf	//	//	07.07	//	//	//	//
770 semplificato	//	//	//	//	//	31.07	29.10
770 ordinario	//	//	//	//	//	31.07	29.10
Unico ex 740	16.06	16.07	30.06	28.09	//	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 120 gg.	16.06	16.07	//	//	30.04 / 30.05	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 180 gg.	16.06	16.07	//	//	29.06 / 29.07	30.09	29.12
Irap	16.06	16.07	//	//	//	30.09	29.12
Camera di commercio	16.06	16.07	//	//	//	//	//
Unico (tutti i soggetti – vers.II acconto)	30.11	//	//	//	//	//	//
Imu/Tasi (acconto)	16.06	//	//	//	//	//	//
Imu/Tasi (saldo)	16/12	//	//	//	//	//	//

STUDIO BELCASTRO

Nota Bene:

- **Rateazione imposte:** Rate mensili da completarsi entro il termine massimo di novembre 2015 con l'aggravio di interessi in ragione del 6% su base annua (in caso di possibile rateazione del pagamento previsto in applicazione dei termini di cui alla colonna B gli interessi del 6% dovranno essere calcolati sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4%)
 - **I nostri termini previsionali di versamento:** In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**
 - **Versamenti tardivi:**
 - A) Per "ravvedimento sprint", sanzione ridotta fino al massimo del 2,8% (pari allo 0,20% per giorno di ritardo), oltre gli interessi di rito, per i versamenti finali effettuati entro 14 giorni dai termini indicati nella colonna A o nella colonna B
 - B) Per "ravvedimento breve" sanzione ridotta al 3,00 % (pari ad 1/10 del 30%), oltre gli interessi di rito, per i versamenti finali effettuati entro 30 giorni dai termini indicati nella colonna A o nella colonna B
 - C) Per "ravvedimento ordinario" sanzione ridotta al 3,75 % (pari ad 1/8 del 30%), oltre gli interessi di rito, per i tutti i versamenti dell'anno effettuati entro i termini indicati nella colonna F
 - D) Da tali agevolazioni rimangono comunque esclusi i soli contributi Inps che non sono imposte e su cui le sanzioni vanno calcolate in misura diversa (da calcolarsi con l'ausilio di un consulente del lavoro)
 - **Dichiarazione tardiva:** La dichiarazione non considerata omessa se presentata entro 90 giorni da colonna C e F (ovvero entro i termini indicati nella colonna D e G): pagamento delle sanzioni ridotte
 - **Ravvedimento operoso:** Sanzione ridotta anche in caso di presentazione rettificativa della dichiarazione originariamente presentata per l'anno precedente (entro il termine indicato nella colonna C e F)
 - **Slittamento dei termini:** I termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed i termini di versamento delle imposte che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo
-